

- SERVIZIO ISCRIZIONI E CONTRIBUTI:

Nel corso del 1994 il Servizio nell'ambito delle sue competenze istituzionali, che concernono la riscossione dei contributi mediante ruoli e la predisposizione dei provvedimenti concernenti prevalentemente iscrizioni e cancellazioni da sottoporre alla Giunta Esecutiva, si è particolarmente occupato dei seguenti adempimenti:

- 1) emissione di due ruoli: uno, relativo ai soli contributi minimi di competenza dell'anno 1994, oltre a quote di minimi di anni precedenti, nonché al contributo di maternità per gli anni 1993 e 1994, che è andato in riscossione in quattro rate (1° rata aprile); l'altro in riscossione a novembre, sempre in 4 rate, in cui sono state incluse diverse partite relative ai contributi minimi che non si sono potuti inserire nei ruoli ordinari precedenti, le partite relative a dilazioni accordate, ai sensi degli artt. 11, 13, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, nonché i recuperi relativi al mod. 5/91 riguardanti i proventi professionali del 1990 (sorte, sanzioni ed interessi) ed infine, per la prima volta, il recupero delle sanzioni per il mancato invio del mod. 5/92. Nello stesso ruolo sono andati in riscossione i contributi, le maggiorazioni e gli interessi dovuti per le iscrizioni tardive ex art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;
- 2) istruttoria delle pratiche di iscrizioni d'ufficio, in base all'art. 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di iscrizioni con effetto retroattivo, ex art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, nonché delle iscrizioni degli ultraquarantenni, ai sensi dell'art. 14 della predetta legge; ancora notevole è stata l'attività istruttoria per le retrodatazioni delle iscrizioni in base all'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 141;
- 3) una notevole attività relativa a sgravi e rimborsi, dovuta oltre che a cause tipiche e ricorrenti, quali errori materiali, duplicazioni, nuove iscrizioni e cancellazioni, anche a rettifiche conseguenti alle contestazioni dei professionisti a seguito della prenotazione sia del recupero dei contributi e delle relative sanzioni del mod. 5/91, sia del recupero delle sanzioni per il mancato invio del mod. 5/92.

- 4) istruttoria di numerose pratiche di ricongiunzione dei periodi assicurativi "in uscita";
- 5) intensa attività derivante da una maggiore presentazione di domande di rimborso di quote inesigibili da parte dei concessionari;
- 6) intensa attività di carattere certificativo ed informativo derivante da quesiti e richieste di notizie da parte degli iscritti soprattutto a seguito della legge 11 febbraio 1992, n. 141.

- ISCRIZIONI

Nel corso dell'anno 1994, il settore iscrizioni, particolarmente interessato dalla legge di riforma del sistema previdenziale forense dell'11 febbraio 1992 n. 141, ha continuato ad essere impegnato nella realizzazione degli adempimenti previsti dalla stessa, affrontando nuovi problemi applicativi e adattando la procedura informatica alle esigenze concrete.

Si ritiene utile rappresentare in una apposita tabella i provvedimenti sottoposti all'esame della Giunta Esecutiva nell'anno 1994 (n. 5881), tenuto conto della loro diversa tipologia:

- CANCELLAZIONI DALLA CASSA

a) con rimborso	n. 18	
b) senza rimborso	n. 27	n. 45

- CANCELLAZIONI DALLA CASSA PER CANCELLAZIONE DAGLI ALBI

n. 465

- CANCELLAZIONI RESPINTE

n. 17

- ISCRIZIONI ALLA CASSA DI PRATICANTI PROCURATORI

n. 315

- ISCRIZIONI D'UFFICIO	n. 92
- ISCRIZIONI D'UFFICIO c. d. "FUORI TERMINE"	n. 441
- ISCRIZIONI ALLA CASSA DI AVVOCATI E PROCURATORI	
a) A DOMANDA (Art. 11 legge 141/92)	
anno 1994 n. 801	
anno 1993 n. 811	
anno 1992 n. 422	
anno 1991 n. 79	
	n. 2.113
b) A DOMANDA (Art. 22 legge 576/80)	n. 29
c) RETROATTIVE (Art. 13 legge 576/80)	n. 576
d) TARDIVE (Art 15 legge 141/92)	n. 22
e) Articolo 1 legge 289/63	n. 1
- ISCRIZIONI FACOLTATIVE ULTRAQUARANTENNI	
(Art. 14 legge 141/92)	n. 99
- RATEIZZ. IMPORTI DOVUTI ISCR.	
(Artt. 13, 14 e 15 legge 141/92)	n. 4
- RIPRISTINI ISCRIZIONI ALLA CASSA	
(Art. 21 legge 576/80)	n. 9
- RETTIFICHE DECORRENZE	n. 56
- REVOCHE ARTT. 11, 13 e 14 legge 141/92	n. 29
- REVOCHE ART. 12 legge 141/92	n. 5

- RETTIFICHE ART. 12 legge 141/92	n. 13
- RETRODATAZIONI DI ISCRIZIONI ALLA CASSA	
a) Art. 12 legge 141/92	n. 1.479
b) Art. 2 legge 6/52	n. 8
	n. 1.487
- REVISIONE DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA	
Articolo 3 legge 319/75	n. 20
- VARIE	n. 43
Totale Generale	5.881

Si ritiene ulteriormente utile precisare che il Consiglio di Amministrazione, nell'anno 1994, si è pronunciato su 114 ricorsi avverso i provvedimenti in materia di iscrizioni e cancellazioni.

Per lo più, tali reclami hanno riguardato le iscrizioni a domanda fuori termine per le quali la legge (art. 11 della legge 11 febbraio 1992 n. 141) prevede l'applicazione delle penali e sanzioni per gli anni di iscrizione non tempestiva. Numerosi sono stati anche i ricorsi per la mancata concessione delle iscrizioni con effetto retroattivo per carenza dei requisiti richiesti. Infine, vanno evidenziati i reclami di coloro i quali, già fruitori di trattamento pensionistico, non a carico della Cassa, contestano l'obbligatorietà dell'iscrizione.

Si illustrano i dati più significativi desumibili dalla precedente tabella:

- a) iscrizioni d'ufficio si è provveduto all'esame di 533 posizioni di professionisti che, pur avendone l'obbligo da anno precedente al 1993, non hanno presentato domanda di iscrizione tempestiva. (Nel 1993 le iscrizioni d'ufficio esaminate e deliberate sono state in numero di 475).

La maggioranza delle predette iscrizioni (n. 441) è stata adottata a seguito di domande di iscrizione presentate oltre il termine previsto dall'art. 11 della legge 11 febbraio 1992 (iscrizioni fuori termine), mentre i restanti 92 provvedimenti sono iscrizioni d'ufficio, la cui adozione riguarda professionisti inadempienti con obbligo di iscrizione per lo più dal 1984;

- b) iscrizioni tardive: l'art. 15 legge 11 febbraio 1992 ha introdotto, in via transitoria, la facoltà, per gli inadempienti, di regolarizzare la propria posizione presentando apposita domanda di iscrizione tardiva entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma (termine il 4 luglio 1992). Le iscrizioni tardive ai sensi dell'art. 15 della legge n. 141, la cui stragrande maggioranza sono state deliberate nel 1992 (n. 1478), nel 1994 hanno riguardato ancora n. 22 posizioni (nel 1993 n. 34);
- c) iscrizioni ordinarie: nel corso dell'anno sono state sottoposte alla Giunta Esecutiva, che le ha deliberate, 315 iscrizioni di Praticanti Procuratori abilitati al patrocinio (nel 1993 n. 150). Sono state, altresì, deliberate n. 2741 nuove iscrizioni ordinarie delle quali 576 con decorrenza da anni precedenti al 1993 (domande retroattive ai sensi dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 141). Nel 1993 le iscrizioni ordinarie risultano essere 2.621, delle quali 798 con decorrenza da anni precedenti al 1992 (retroattive ex art. 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 141);
- d) retrodatazioni: le domande di retrodatazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992 n. 141, istruite e deliberate nel primo semestre dell'anno 1994 sono state n. 1.479. Giova osservare che nel 1992 ne furono concesse 173 mentre la stragrande maggioranza sono state deliberate nel 1993 (n. 3.249);
- e) cancellazioni: sono stati adottati 510 provvedimenti, dei quali 45 deliberati dalla Giunta Esecutiva, a seguito di domanda motivata, e 465 d'ufficio in quanto conseguenti a cancellazione dagli Albi. Nel 1993 le cancellazioni riguardarono 523 provvedimenti dei quali 89 a domanda e 434 d'ufficio.

Si evidenzia come i provvedimenti di iscrizione e cancellazione si siano mantenuti presocché costanti, tranne un sensibile aumento per i Praticanti Procuratori abilitati al patrocinio.

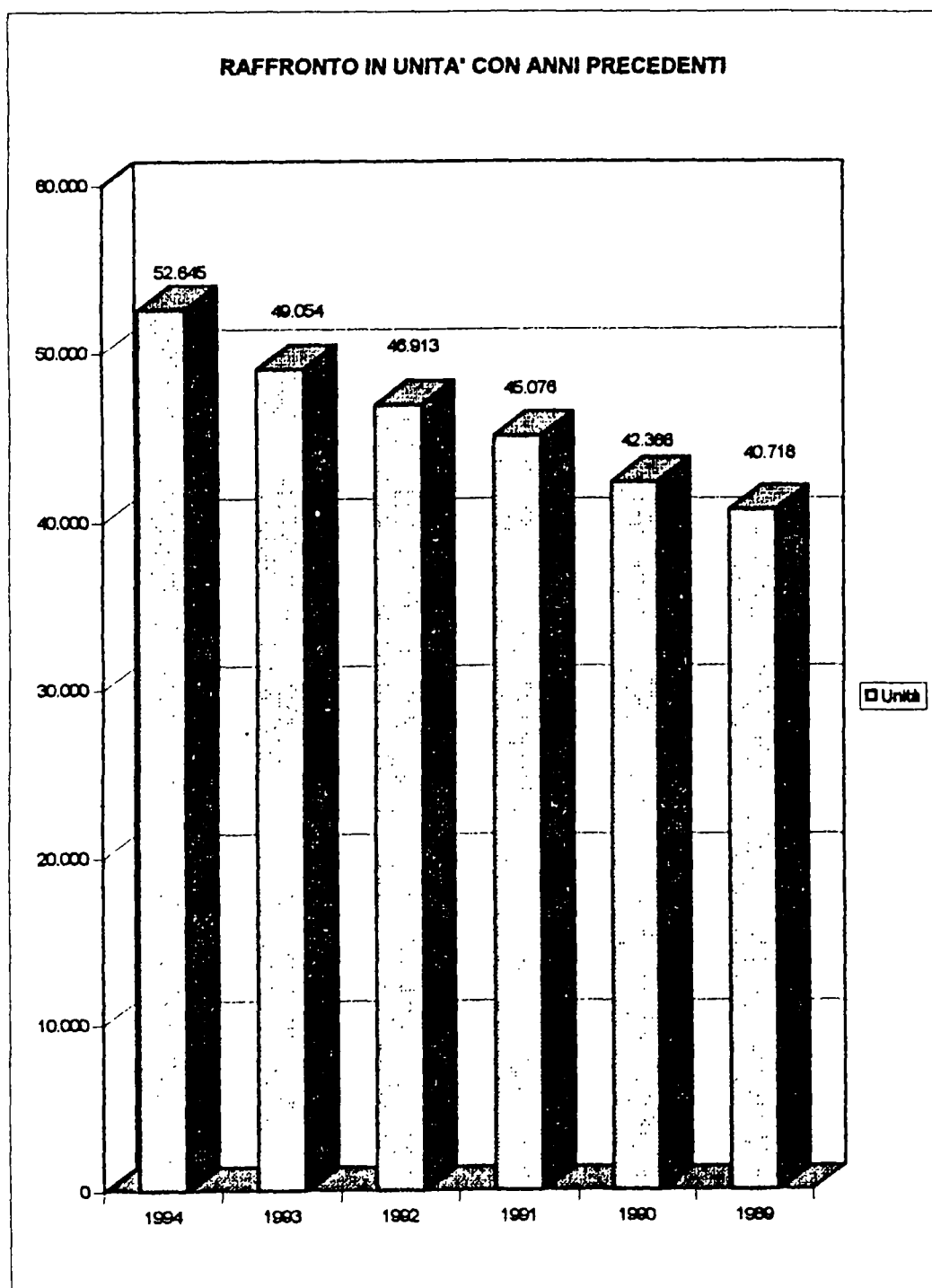
f) revisione: nell'anno sono state sottoposte a deliberazione della Giunta Esecutiva, che le ha approvato, 20 pratiche relative alla convalida di anni non riconosciuti efficaci, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 319/75 in tema di revisione, (nel 1993 n. 39).

Si conferma la tendenza all'aumento del numero degli iscritti nonché di quello dei pensionati che proseguono nell'esercizio della professione, come si deduce dal seguente prospetto e dal successivo grafico:

ANNO	ISCRITTI ATTIVI	PENSIONATI ATTIVI	TOTALE
1985	34.329	3.166	37.495
1986	35.225 (+ 896)	3.417 (+ 251)	38.642 (+ 1.147)
1987	35.426 (+ 201)	3.578 (+ 161)	39.004 (+ 362)
1988	36.091 (+ 665)	3.832 (+ 254)	39.923 (+ 919)
1989	36.546 (+ 455)	4.172 (+ 340)	40.718 (+ 795)
1990	38.040 (+ 1.494)	4.326 (+ 154)	42.366 (+ 1.648)
1991	39.994 (+ 1.954)	5.082 (+ 756)	45.076 (+ 2.710)
1992	41.712 (+ 1.718)	5.201 (+ 119)	46.913 (+ 1.873)
1993	43.244 (+ 1.532)	5.810 (+ 609)	49.054 (+ 2.141)
1994	46.497 (+ 3.253)	6.148 (+ 338)	52.645 (+ 3.591)

NUMERO ISCRITTI

Anni	1994	1993	1992	1991	1990	1989
Unità	52.845	49.054	46.913	45.078	42.368	40.718



- CONTRIBUTI

L'attività più impegnativa del settore ruoli si è sostanziata, come già detto, nell'emanazione di 2 ruoli esattoriali, uno relativo ai contributi minimi ed al contributo di maternità, nonché quote di minimi di annualità arretrate che è andato in riscossione in 4 rate da aprile; l'altro, a novembre (in 4 rate), in cui sono state incluse diverse partite relative ai contributi minimi, che non si sono potuti includere nei ruoli ordinari precedenti, o frutto di dilazioni accordate ai sensi degli artt. 11, 13, 14 e 15, legge 11 febbraio 1992, n. 141, nonché i recuperi relativi al mod. 5/91 riguardanti i proventi professionali del 1990 (sorte, sanzioni ed interessi) e quelli relativi al recupero della sanzione per il mancato invio del mod. 5/92 (art. 9 Legge 11 febbraio 1992, n. 141).

Le entrate originariamente previste a tale titolo, per 128,6 miliardi di lire, poi assestate a 133,4 miliardi di lire si sono rivelate inferiori a quelle effettivamente riscosse: infatti, il gettito del ruolo ordinario è ammontato a 104,5 miliardi di lire; mentre per il ruolo suppletivo sono stati iscritti a ruolo 32,4 miliardi di lire (al lordo dei compensi, dell'IVA e degli sgravi) di cui solo 3 per contributi minimi, per un totale complessivo di 136,9 miliardi di lire.

Per quanto attiene il contributo annuo posto a carico di ogni iscritto alla Cassa per il finanziamento delle indennità di maternità alle libere professioniste (art. 5 - 1° comma - della legge 11 dicembre 1990, n. 379) si rammenta che la misura di £. 90.000 pro-capite prevista per l'anno 1994 è stata confermata anche per l'anno 1995 con Decreto del Ministero del Tesoro del 28 novembre 1994.

RIMBORSI, LIQUIDAZIONI DEL CONTO, CERTIFICAZIONI E RICONGIUNZIONI ASSICURATIVE PRESSO ALTRI ISTITUTI

Si è proceduto da parte del settore competente a 746 rimborsi dei quali 576 per indebiti versati in sede di autoliquidazione e 121 per indebiti versati in sede di condoni, sanatorie o a seguito di verifica contributiva in sede di pensionamento, ed infine 49 rimborsi per restituzione ai sensi dell'art. 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

A causa dell'onerosità della ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge n. 45/1990) molte di queste istanze si sono trasformate in richiesta di restituzione di contributi, pertanto nel corso dell'anno sono state esaminate 350 posizioni contributive delle quali 50 relative alla ricongiunzione. Va rilevato che nessuna di queste posizioni si è definita con il trasferimento dei contributi.

Intensa è stata anche l'attività di certificazione. Quella relativa alle posizioni contributive in ordine alle richieste di mutui ipotecari si è concretizzata in circa 400 verifiche, mentre quella concernente i sussidi tramite i Consigli dell'Ordine ha determinato la verifica di 30 situazioni. L'utenza ha richiesto ed ottenuto 170 certificati attestanti il pagamento e la natura di contribuzioni in via diretta o a mezzo ruolo esattoriale.

SGRAVI E CONTABILITA' CON I CONCESSIONARI

L'Ufficio, nel corso dell'anno 1994, ha provveduto, a regime, all'emissione di circa 3300 provvedimenti di sgravio per un importo valutabile in 7,3 miliardi di lire circa.

Più in particolare:

- il ruolo 1994 ordinario comprendeva quote dei contributi minimi dell'anno di competenza: queste partite ogni anno originano un certo numero di sgravi dovuti, oltrechè ad errori materiali (duplicazioni di partite, erronea assegnazione numero di codice contribuente) anche a fatti ricorrenti quali cancellazioni o decessi, che si verificano nell'intervallo tra la formazione del ruolo, che avviene negli ultimi mesi dell'anno precedente, e l'emissione della cartella di pagamento (aprile 1994);

Rilevante è stato il numero dei provvedimenti di sgravio relativi alle pratiche di restituzione dei contributi personali ai sensi dell'art. 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, nonché quello dei professionisti cui la Giunta Esecutiva ha accordato l'ammissione a pensione successivamente alla formazione del ruolo, riconoscendo loro una decorrenza di pensione antecedente all'1.01.1994 (Art. 5 legge 11 febbraio 1992, n. 141). Numerosi sono stati anche gli sgravi a seguito di rinuncia alle iscrizioni con effetto retroattivo che, spostando la decorrenza della iscrizione, determinano spostamenti anche per gli anni soggetti alla riduzione a metà del contributo soggettivo. Infine, le sempre più ingenti richieste di rateazione comportano per l'ufficio un sempre maggior numero di provvedimenti di sgravio da emettere;

- il ruolo 1994 suppletivo comprendeva invece il recupero contributivo relativo al mod. 5/91 per l'anno di tassazione 1990 nonché la sanzione per il mancato invio del mod. 5/92 (Art. 9 legge 11 febbraio 1992 n. 141);
- gli sgravi relativi a tale carico hanno inciso solo marginalmente sul totale degli sgravi emessi fino al 31.12.1994, in quanto trattasi di riscossione ancora in atto.

Dal punto di vista contabile si registrano le attività connesse al versamento da parte dei Concessionari relativi ai ruoli sopracitati e la contabilizzazione degli sgravi.

- INESIGIBILITA'

Nel corso dell'anno sono pervenute n. 191 istanze di rimborso esattoriale e sono state liquidate agli esattori e ai concessionari, che le avevano anticipate per l'obbligo del non riscosso, per riscosso, n. 575 quote per un importo di £. 450.454.566.

UFFICIO CONTENZIOSO-LEGALE

Tutte le cause nelle quali l'Ente è parte sono di competenza dell'Ufficio del Contenzioso-Legale che dopo un attento esame dell'oggetto della controversia predispone una dettagliata relazione per gli amministratori che permetta loro di adottare le più opportune decisioni in merito all'inizio o alla prosecuzione dell'azione.

Il Consiglio di Amministrazione - in casi di urgenza, il Presidente con provvedimento sottoposto a ratifica del Consiglio - delibera in ordine alla promozione della causa o alla costituzione dell'Ente in giudizio e procede alla nomina del legale cui affidare la procura alle liti.

Nella scelta del professionista esterno, gli amministratori tengono conto dell'oggetto e della rilevanza della controversia, dell'esperienza del legale in materia, della cura e sollecitudine dimostrata nei precedenti incarichi, dei risultati raggiunti in eventuali altre analoghe cause trattate nonché della congruità delle notule dagli stessi già presentate.

Ai legali esterni vengono trasmessi, per ciascuna controversia, tutti i documenti utili alla difesa e dettagliati promemoria illustrativi della posizione di fatto e di diritto adottata dalla Cassa sull'argomento oggetto del giudizio e gli eventuali precedenti giurisprudenziali.

Nel caso che la controversia abbia avuto origine esclusivamente da un'insufficiente informazione del professionista o da errori materiali, l'Ufficio prende immediate iniziative, per la correzione della situazione involontariamente lesa dall'Ente o per un chiarimento diretto con la controparte al fine di evitare il giudizio, con evidente economia di spesa per l'Ente. Nel corso del 1994 si sono definite per tali motivi almeno una decina di cause che non sono state calcolate nei conteggi di seguito illustrati.

Il contenzioso dell'Ente è essenzialmente legato alle attività istituzionali

(normativa previdenziale) ed alla gestione del patrimonio immobiliare; le cause in materia tributaria o amministrativa sono marginali; tra le "varie" sono state riunite le cause non riconducibili ad un argomento omogeneo.

Alla data del 31.12.1994 l'Ufficio del Contenzioso-Legale seguiva n. 585 pratiche delle quali:

- n. 506 pendenti avanti alla autorità giudiziaria (la Cassa è parte nella controversia);
- n. 15 nelle quali l'Ente è nella posizione di terzo pignorato;
- n. 64 già definite giudizialmente nelle quali è in corso la procedura amministrativa di liquidazione della parcella ai legali (richiesta di bozza di parcella, sottoposizione della notula all'esame dei competenti organi, richiesta fattura, predisposizione della nota di liquidazione).

Delle indicate n. 506 cause pendenti in sede giudiziaria:

- n. 233 concernono l'interpretazione e l'applicazione della normativa forense (A);
- n. 226 in materia di locazioni (B);
- n. 16 in materia tributaria (C);
- n. 5 di pubblico impiego (D);
- n. 26 argomento vario (E);

A) I n. 233 giudizi in materia previdenziale possono così suddividersi:

Prestazioni	n. 115
Iscrizioni e Cancellazioni	n. 43
Contributi	n. 29
Sanzioni	<u>n. 46</u>
	n. 233

Gli argomenti di norma sono diversificati e non sempre riconducibili a questioni di carattere generale. Si possono comunque ricordare qui di seguito alcune cause ormai ricorrenti.

1) interpretazione dell'art. 16 della legge n. 576/80:

la Cassa rivaluta annualmente il trattamento previdenziale a partire dal 2° anno successivo al pensionamento e non dal primo, come alcuni pensionati hanno richiesto in giudizio. In materia si è ormai pronunciata anche la Corte di Cassazione riconoscendo corretta l'interpretazione dell'Ente.

2) interpretazione dell'art. 11 della Legge n. 576/80:

la Cassa sottopone a contributo del 2% tutto l'importo dichiarato dal professionista ai fini dell'IVA senza operare distinzioni tra attività professionale e non. Sull'argomento si è pronunciata la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione ritenendo che il 2% di contributo integrativo debba essere applicato solo sulle fatture emesse per attività professionale. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, non ancora reso..

3) interpretazione del D.M. 29.9.1990 che ha elevato al 100% la rivalutazione dei redditi utili per il calcolo della pensione: la Cassa rivaluta al 100% solo i redditi prodotti dal 1991 in poi mentre alcuni professionisti chiedono la rivalutazione al 100% di tutti i redditi utili. La magistratura di merito ha emesso contrastanti sentenze circa la correttezza dell'interpretazione dell'Ente e tre giudizi pendono già avanti alla Corte di Cassazione.

4) interpretazione dell'art. 22 della legge n. 576/80:

sono sorte nuovamente diverse cause concernenti l'obbligo di iscrizione per i professionisti già pensionati; queste controversie, sopite dopo le note sentenze n. 132/133 del 1984 della Corte Costituzionale, hanno avuto nuovo impulso dopo che l'Ente ha messo in moto la procedura di iscrizione di ufficio nei confronti dei professionisti che non avevano ottemperato all'obbligo di iscrizione malgrado l'esercizio continuativo della professione.

5) sono sorte alcune cause concernenti l'applicazione e l'interpretazione della legge n. 45/90 sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi soprattutto da

parte di professionisti che, pur avendo ottenuto a suo tempo la restituzione dei contributi, chiedono di poter ripristinare la posizione assicurativa presso la Cassa per ricongiungerla presso altro Istituto.

6) interpretazione dell'art. 2 della Legge n. 576/80:

la contestazione riguarda i limiti di reddito e gli scaglioni da utilizzare per il calcolo del trattamento previdenziale che dovrebbero essere, per le controparti, quelli dell'anno di maturazione del diritto a pensione e non quelli dell'anno precedente come interpretato e applicato dall'Ente.

Le controversie aventi per oggetto la concessione della pensione di invalidità o inabilità sono limitate nel numero ma si concludono spesso con esito negativo per l'Ente.

Sono pendenti anche alcune cause relative al problema del diritto, per l'Ente, di non convalidare, ai fini previdenziali, gli anni di esercizio professionale svolto in situazione di incompatibilità o dei quali non è stata provata la continuità a mezzo numero di cause o importo minimo di reddito.

Il numero delle cause in materia di sanzioni che nel 1993 era stazionario perchè molti professionisti avevano regolarizzato la loro posizione contributiva usufruendo dei condoni sono, nuovamente, aumentate a seguito dell'emissione del ruolo sanzionatorio 1994.

B) L'altro tipo di cause che, nel corso dell'anno, ha impegnato l'Ufficio in modo rilevante è quello in materia di locazioni.

I giudizi pendenti sono n. 226 così suddivisi per città e per argomento.

ROMA

Sfratti per morosità e/o recuperi crediti	65
Occupazioni senza titolo appartamenti	42
Sfratti per finita locazione	4
Determinazione per indennità avviamento	3

Varie	14
Mutamento destinazione d'uso	2
	130

MODENA

Sfratti per morosità	63
Occupazione senza titolo appartamenti	3
Occupazione senza titolo box	3
Determinazione del canone (art. 45)	23
Varie	1
	93

NAPOLI 2

CATANIA 1

226

Le azioni di sfratto per morosità vengono iniziate tempestivamente sulla base delle situazioni contabili redatte dal Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e, seppure numerose, si concludono di solito in poco tempo con il recupero del credito prima ancora della convalida dello sfratto. Se da un lato una certa morosità è da ritenersi fisiologica per un Ente che ha circa 1800 contratti di locazione, dall'altro si è rilevato che, di norma, sono sempre i medesimi inquilini ad accumulare ciclicamente morosità nei confronti della Cassa.

Le numerose azioni per il recupero di crediti da ex conduttori terminano

spesso negativamente. In molti casi l'azione giudiziaria non si riesce neanche ad iniziare in quanto costoro si rendono irreperibili, mentre in altri casi si conclude con pignoramenti negativi o col recupero di importi assolutamente insufficienti a coprire il credito risultante in bilancio.

Le cause per occupazioni senza titolo sono conseguenza dei controlli effettuati sulle unità immobiliari. Queste controversie, instaurate con il rito ordinario della risoluzione per inadempimento contrattuale, si definiscono in tempi piuttosto lunghi. Si precisa che esse sono promosse talvolta nei confronti di familiari dell'originario inquilino, che continuano ad occupare l'unità immobiliare dopo che questi l'ha abbandonata; talvolta contro terzi estranei immessi dal conduttore stesso nel possesso dell'appartamento.

Le azioni di sfratto per finita locazione concernono sia conduttori di appartamenti per uso abitativo sia conduttori di unità immobiliari ad uso commerciale. Trattasi di inquilini con i quali non si è raggiunto alcun accordo per il rinnovo del contratto.

Le azioni per la determinazione del canone (ex art. 45 della L. n. 392/78) sono state tutte intentate dai conduttori di unità immobiliari accessorie (box) di Modena, i quali ritengono che tali unità debbano essere considerate pertinenza degli appartamenti unitamente al posto auto all'aperto già calcolate in "equo canone" con ciascun contratto di locazione.

Le sentenze sinora emesse in materia dai giudici di merito sono contrastanti e l'argomento pende ormai in Cassazione.

C) materia tributaria n. 16 procedimenti tutti affidati allo Studio Legale Berliri-Cogliati Dezza di Roma.

D) pubblico impiego: trattasi di n. 4 controversie giudiziarie di cui 3 pendenti avanti al TAR e n. 1 avanti al Consiglio di Stato.